DELEGA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO

Art. 12

Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive

Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Estremi	Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-presidente-della-repubblica-per-la-concessione-di-amnistia-1986/art-12-disposizioni-in-tema-di-sanzioni-sostitutive

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it